



*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL  
MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI**

**VISTO** l'art. 6, comma 2 e seguenti, della Legge 8 luglio 1986 n. 349;

**VISTO** il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377";

**VISTO** il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ed in particolare l'art. 35, comma 2 ter;

**VISTO** l'art. 8 della legge 24.11.2000, n.340 che, nella logica dell'approvvigionamento strategico dell'energia, prevede tra l'altro l'uso ed il riutilizzo di siti industriali e a tal fine definisce le procedure autorizzative semplificate dei progetti di rigassificazione di GNL in aree industriali;

**VISTA** la legge 23.08.2004, n. 239, relativa al riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di energia, che al comma 60 dell'art. 1 prevede l'applicazione della procedura di valutazione dell'impatto ambientale alla realizzazione ed al potenziamento di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto ivi comprese le opere connesse;

**VISTO** l'art. 46 del D.L. 01.10.2007, n.159, convertito in legge 29.11.2007, n. 222, che ha stabilito che nel caso di rigassificatori di gas naturale liquefatto i cui impianti siano localizzati in area portuale o ad essa contigua il giudizio di compatibilità ambientale è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'art. 5, comma 3 della legge 28.01.1984, n. 84, che deve essere espresso nell'ambito della Conferenza dei servizi di cui all'art. 8 della legge 24.11.2000, n. 340;



**VISTO** l'art. 9 del DPR 14 maggio 2007, n. 90 che istituisce la Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS; le successive modifiche di cui all'art. 7 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito in legge il 14 luglio 2008, legge 123/2008;

**VISTO** il decreto DSA-2009-0000808 del 17.07.2009 con cui è stato espresso giudizio favorevole di compatibilità ambientale relativamente al progetto, presentato dalla Società Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A., relativo alla realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL localizzato nell'area industriale di Zaule nel Porto di Trieste.

**VISTA** l'istanza presentata dall'Autorità Portuale di Trieste in data 12.12.2011, relativa al Piano Regolatore Portuale di Trieste (di seguito P.R.P.) ai fini dell'avvio della procedura di VIA integrata VAS ai sensi dell'art. 6, comma 3 ter del D.Lg. 152/2006 e ss.mm.ii.

**CONSIDERATO** che, relativamente al progetto del rigassificatore, l'Autorità Portuale di Trieste, con nota del 10.12.2012, ha evidenziato al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare che, alla luce degli approfondimenti tecnici effettuati nell'ambito della redazione del nuovo P.R.P., possono sussistere possibili conflitti ed incompatibilità derivanti dalla realizzazione dell'impianto di rigassificazione, già oggetto di una pronuncia di compatibilità ambientale, il cui scenario di riferimento allo stato non appare più attuale, sia per i diversi usi dell'area portuale, sia per le prospettive di sviluppo delle attività portuali e di traffico previsti nel nuovo P.R.P.;

**VISTA** la nota del 18.12.2012 con cui il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha chiesto alla Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali,





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

alla luce della sopra detta segnalazione dell'Autorità Portuale, di voler provvedere ad un supplemento istruttorio finalizzato a verificare l'attuale compatibilità ambientale del progetto proposto dalla Società Gas Natural Italia s.p.A. “*anche al fine di considerare eventuali alternative*”;

**RITENUTO**, in via cautelativa ed in ragione dei temi esposti dall'Autorità Portuale di Trieste, di dover procedere all'espletamento di un supplemento dell'istruttoria di VIA, atto a verificare, tramite il supporto tecnico scientifico della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, l'incidenza delle ipotizzate prospettive di sviluppo delle attività portuali e del correlato aumento del traffico rispetto alla valutazione espressa con il sopra detto decreto DSA-2009-0000808 del 17.07.2009 per le eventuali possibili misure correttive;

**VISTA** la nota del 27.12.2012 prot. DVA-2012- 31558 con cui, alla luce di quanto evidenziato dal Signor Ministro circa la necessità di dover procedere ad alcuni approfondimenti tecnici relativi ai previsti aumenti di traffico nel Porto di Trieste, la Direzione generale per le valutazioni ambientali ha comunicato alla Società Gas Natural Italia S.p.A. e a tutte le Amministrazioni interessate l'avvio di detto supplemento istruttorio;

**TENUTO CONTO** che, ad integrazione della nota del 10.12.2012, l'Autorità Portuale di Trieste, con nota dell'11.01.2013, ha inviato al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare uno studio denominato “*Porto di Trieste: compatibilità della domanda di trasporto al 2020*”, finalizzato a:

- sviluppare l'analisi del traffico marittimo che interessa il Canale Sud del porto di Trieste concernente l'ambito di localizzazioni dell'impianto di rigassificazione;
- valutare gli impatti di detto traffico sulla struttura portuale in termini di capacità e sostenibilità, sulla base degli incrementi di domanda previsti nello scenario di previsione del 2020 secondo quanto riportato nel Piano regolatore portuale;

**CONSIDERATA**, quindi, specificamente la deliberazione n. 1/2013 del Comitato Portuale di Trieste con cui sono stati approvati i contenuti del sopra detto studio “*Porto di Trieste: compatibilità della domanda di trasporto al 2020*”;



**CONSIDERATO** che la Regione Friuli Venezia Giulia, con nota del 29.01.2013 ha trasmesso la delibera di Giunta Regionale n. 90 del 28.01.2013, acquisita al prot. DVA-2013-2490 del 30.01.2013, che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**TENUTO CONTO** della ulteriore delibera della Giunta della Regione Friuli Venezia Giulia n. 350 del 06.03.2013, acquisita al prot. DVA-2013-7120 del 21.03.2013, che allegata al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**PRESO ATTO** di quanto contenuto nel documento integrativo inviato con nota dell'11.02.2013 dall'Autorità Portuale di Trieste "*Aggiornamento dello Studio sul Traffico dell'AP al 2020*";

**VISTA** la nota dell'Autorità Portuale di Trieste, acquisita al prot. DVA-2013-4362 del 19.02.2013, con cui si trasmette il documento redatto dalla Società S.I.O.T. S.p.A. del 05.02.2013, relativo all'incremento del traffico petrolifero nel Porto di Trieste;

**PRESO ATTO** delle valutazioni e considerazioni trasmesse dalla Società Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A. con nota del 19.12.2012, acquisita al prot. DVA-2012-31577 del 28.12.2012, con nota del 21.12.2012, acquisita al prot. DVA-2013-343 del 8.01.2013 e con nota del 24.01.2013, acquisita al prot. DVA-2013-2235 del 28.01.2013;

**VISTA** la memoria predisposta dalla Società Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A del 31.01.2013, acquisita al prot. DVA-2013-2820 del 01.02.2013;

**VISTE** le controdeduzioni della Società Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A, acquisite al prot. DVA-2013-4865 del 25.02.2013, relative al sopra detto aggiornamento dello studio redatto dall'Autorità Portuale di Trieste a febbraio 2013 "*Aggiornamento dello studio sul traffico dell'AP al 2020*";

**PRESO ATTO** di quanto evidenziato nella nota dell'Autorità Portuale di Trieste, acquisita al prot. DVA-2013-7220 del 22.03.2013 "*Studio Porto di Trieste: compatibilità della*





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

*domanda di trasporto al 2020 – Febbraio 2013 e riconfermato nello Studio Porto di Trieste:  
compatibilità della domanda di trasporto al 2020 – Ulteriori deduzioni – 22 marzo 2013”;*

**TENUTO CONTO** della nota dell’Autorità Portuale di Trieste acquisita al prot. DVA-2013-3871 del 14.02.2013;

**ACQUISITA**, al prot. DVA-2013-7320 del 25.03.2013 la nota prot. 0003396/P del 25.03.2013 dell’Autorità Portuale di Trieste relativa al progetto del Metanodotto Trieste-Grado-Villesse;

**PRESO ATTO** che nel corso del supplemento istruttorio sono pervenute le seguenti osservazioni da parte del pubblico, nonché pareri da parte di Amministrazioni ed Enti pubblici locali che sono state inviate alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale VIA e VAS e valutate ai fini della definizione del procedimento:

- la nota del Comune di Trieste del 28.12.2012, acquisita al prot. DVA-2013-185 del 4.01.2013;
- la nota dell’Associazione Greenaction Transnational del 24.12.2012, acquisita al prot. DVA-2013-292 del 7.01.2013;
- la delibera consiliare n. 63 del 20 dicembre 2012 della Provincia di Trieste, acquisita al prot. DVA-2013-340 del 8.01.2013;
- la nota del Comune di Trieste del 3.01.2013, acquisita al prot. DVA-2013-532 del 9.01.2013;
- la nota della Provincia di Trieste dell’11.01.2013, acquisita al prot. DVA-2013-1109 del 16.01.2013;
- nota del Comune di Muggia del 14.01.2013, acquisita al prot. DVA-2013-1545 del 21.01.2013;
- la mail della sig.ra Sara De Bernardi, acquisita al prot. DVA-2013-1661 del 22.01.2013;
- la nota del Comune di Duino Aurisina del 24.12.2012, acquisita al prot. DVA-2013-2341 del 29.01.2013;
- la nota del Consigliere Provinciale della Provincia di Trieste del 28.12.2013, acquisita al prot. DVA-2013-185 del 4.01.2013;



- la nota delle Società nautiche e sportive di Muggia, acquisita al prot. DVA-2013-2982 del 5.02.2013;
- la nota della Associazione WWF dell'11.02.2013, acquisita al prot. DVA-2013-4264 del 18.02.2013;
- la nota congiunta delle Associazioni WWF e Legambiente, sezioni Friuli Venezia Giulia del 20.12.2012, acquisita al prot. DVA-2013-0067 del 02.01.2013;
- la nota del Ministero dello Sviluppo Economico, acquisita al prot. DVA-2013-0007375 del 26 marzo 2013;
- la nota della Provincia di Trieste, acquisita al prot. DVA-2013-7201 del 22.03.2013;
- la nota del Comune di Trieste, acquisita al prot. DVA-2013-7203 del 22.03.2013;
- la nota della Soprintendenza dei Beni Architettonici e del Paesaggio della Regione Friuli Venezia Giulia, acquisita al prot. DVA-2013-6788 del 19.03.2013;

**ACQUISITO** il parere n. 1193 del 3 aprile 2013, al prot. DVA-2013-7990 del 03.04.2013 della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

**CONSIDERATO** che, il P.R.P., adottato dal Comitato Portuale nel maggio 2009, è allo stato oggetto di procedimento di valutazione ambientale integrata VIA-VAS, ai sensi dell'art. 6 comma 3-ter, del Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii. e che, nello stesso sono evidenziati sopravvenuti mutamenti delle circostanze di fatto valutate nel decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000808 del 17.07.2009;

**CONSIDERATO** che, tali sopravvenienze determinano prospettive di sviluppo delle attività portuali ed un correlato aumento di traffico navale;

**VALUTATO**, in particolare, sulla base delle analisi risultanti da detto parere, che l'eventuale congestionamento del Canale Sud è strettamente correlato e direttamente proporzionale al previsto forte aumento del numero di navi del terminale Ro-Ro di Muggia, così come indicato nella documentazione fornita dall'Autorità Portuale di Trieste "Studio Porto di Trieste: compatibilità della domanda di trasporto al 2020 – Febbraio 2013





# *Il Ministro dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*

*e riconfermato nello Studio Porto di Trieste: compatibilità della domanda di trasporto al 2020 – Ulteriori deduzioni – 22 marzo 2013”;*

**TENUTO CONTO** che, nell'ipotesi indicata in tale studio dall'Autorità Portuale di Trieste, e secondo quanto previsto nel nuovo P.R.P., si verrebbe a superare il limite di soglia di saturazione del Canale Sud e ciò anche senza la presenza delle navi gasiere necessarie al rigassificatore proposto dalla Società Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A;

**CONSIDERATO** che tutto ciò sopra evidenziato produrrebbe, al medesimo orizzonte temporale del 2020, inevitabili difficoltà di gestione con conseguenti problemi di sicurezza, congestionamento dell'intero traffico navale e di manovra delle varie unità, maggiormente accentuato nel caso di compresenza delle navi gasiere;

**CONSIDERATO**, pertanto, che, qualora fossero confermati lo scenario, i parametri e i dati da ultimo presentati dalla Autorità Portuale, il previsto aumento del flusso di traffico comporterebbe il superamento dell'indice di impegno dello specchio acqueo del Canale Sud;

**CONSIDERATO** altresì in particolare che, dalla documentazione prodotta dall'Autorità Portuale di Trieste “*Studio Porto di Trieste: compatibilità della domanda di trasporto al 2020 – Febbraio 2013 e riconfermato nello Studio Porto di Trieste: compatibilità della domanda di trasporto al 2020 – Ulteriori deduzioni – 22 marzo 2013*” emerge l'incompatibilità del tracciato del metanodotto Trieste-Grado-Villesse, di collegamento alla rete nazionale, con le previsioni di sviluppo del P.R.P. rilevandone la sua importanza nel condizionare l'esito della effettiva e concreta realizzabilità del terminale, in stretta correlazione al combinato disposto da:

- quadro prescrittivo di cui al Parere Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 649/2011 relativo al metanodotto medesimo, con particolare riferimento alle prescrizioni n. 9 e n. 10 (Analisi di rischio e Nulla Osta di Fattibilità Tecnico);
- quadro prescrittivo di cui al Decreto DSA-DEC-2009-808 del 17.07.2009 con il quale il Terminale GNL, pur avendo ottenuto il giudizio favorevole di compatibilità ambientale, viene subordinato, tra le altre, alla prescrizione A.2



che esige *“prima della conferenza dei servizi si richiede l'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale relativa alle opere di allaccio del rigassificatore alla rete nazionale dei metanodotti finalizzate al trasporto del gas tramite la rete stessa”*;

**RITENUTO** che con la sopra citata nota prot. 0003396/P del 25.03.2013 della Autorità Portuale di Trieste (acquisita al prot. DVA-2013-7320 del 25.03.2013) relativa al “Metanodotto Trieste Grado Villesse a servizio del Terminale di rigassificazione di GNL- localizzato nel Porto di Trieste località Zaule”, l'Autorità rappresenta di avere *“...fondato motivo di ritenere che le opere in esame possano avere rilevanti interferenze con il Piano di Sviluppo del Porto e le opere a esso connesse”* e che tali circostanze meritino uno specifico e puntuale approfondimento;

**CONSIDERATO** che, in riferimento ad eventuali alternative localizzative dell'impianto rispetto a quella assentita con il decreto DSA-DEC-2009-808 del 17.07.2009, ed in considerazione della procedura integrata VIA/VAS attualmente in corso per il nuovo P.R.P. di Trieste, ogni approfondimento istruttorio sarà possibile solo all'esito di piani, programmi e progetti da presentare a cura dei soggetti interessati;

**RITENUTO**, pertanto, che le risultanze del supplemento istruttorio condotto dalla Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS evidenziano un mutamento sopravvenuto delle circostanze di fatto valutate al momento dell'emanazione del provvedimento di compatibilità ambientale DSA-DEC-2009-808 del 17.07.2009, tali da indurre l'Amministrazione a dover applicare il principio di precauzione di cui all'art. 301 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed a considerare preminente la tutela dell'interesse pubblico;

**TENUTO CONTO** che la tutela dell'ambiente deve essere garantita e assicurata mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente;

**CONSIDERATO** che il principio di precauzione fa obbligo alle autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente;







*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**TENUTO CONTO** che tale principio trova attuazione facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali valori sugli interessi privati anche economici;

**CONSIDERATO** che, dalle risultanze dell'istruttoria tecnica condotta dalla Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS è emersa la necessità di dover adottare misure precauzionali nella specie:

- misure proporzionali rispetto al livello prescelto di protezione;
- misure non discriminatorie nella loro applicazione;
- misure coerenti con misure analoghe già adottate;
- misure basate su un esame dei potenziali vantaggi e oneri dell'azione o dell'inazione;
- misure soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici, e in grado di individuare il responsabile della produzione degli ulteriori e necessari dati per una più completa valutazione del rischio;

**CONSIDERATO**, pertanto, che, pur nella constatazione della legittima valutazione positiva a suo tempo resa rispetto all'impianto di rigassificazione di cui trattasi, condotta secondo lo scenario dei traffici portuali allora esistente, il mutamento dello stesso, secondo gli elementi sopra indicati ed analiticamente esposti nel parere della Commissione Tecnica per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, allegato quale parte integrante del presente decreto, direziona l'agire dell'Amministrazione a considerare gli indicati canoni della precauzione a tutela dei superiori interessi ambientali, nel contempo, in sede di autotutela, contemperando gli interessi alla realizzazione dell'opera da parte della Società proponente;

**RITENUTO** che il giusto contemperamento dei citati contrapposti interessi possa trovar luogo in una determinazione che consenta la realizzazione dell'opera salvaguardando nel contempo l'ambiente ove la medesima andrebbe collocata;

**RITENUTO** che tale contemperamento di interessi possa concretizzarsi mediante la sospensione dell'efficacia del provvedimento positivo di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000808 del 17.07.2009, per il tempo strettamente necessario volto, alternativamente:



- all'individuazione di altra localizzazione del progetto da parte della Società Proponente, compatibile con il nuovo contesto dell'area portuale;
- alla possibile rideterminazione da parte della Autorità Portuale, nell'ambito dei poteri e/o facoltà ad essa spettanti, degli scenari indicati ed oggetto dell'altra istruttoria di VIA/VAS attualmente in corso di espletamento, ai sensi dell'art. 6 comma 3-ter, del Decreto legislativo n.152/06 e ss.mm.ii. presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che conseguentemente renderebbero possibile la realizzazione dell'impianto secondo la pronuncia di compatibilità ambientale già rilasciata positivamente

## **DECRETA**

### **Articolo 1**

Ai sensi dell'articolo 21-quater della legge 241/90 è sospesa l'efficacia del decreto di compatibilità ambientale n. DSA-DEC-2009-0000808 del 17.07.2009 relativo al progetto presentato dalla Società Gas Natural Internacional SDG SA cui è subentrata la Società Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A. – con sede in Piazza Tommaseo, 4 Trieste – di realizzazione di un impianto di rigassificazione di GNL, e opere connesse nel porto industriale di Trieste – località Zaule nel Comune di Trieste sino alla individuazione e sottoposizione a valutazione di impatto ambientale di una localizzazione alternativa dell'impianto di rigassificazione compatibile con il nuovo Piano Regolatore Portuale del Porto di Trieste, la cui istruttoria è in fase di espletamento presso la Autorità Portuale e, per gli aspetti della compatibilità ambientale, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

### **Articolo 2**

In alternativa a quanto disposto nell'articolo 1, la sospensione dell'efficacia cessa qualora la Autorità Portuale di Trieste provveda alla rideterminazione delle previsioni di sviluppo espresse nel Piano Regolatore Portuale del Porto di Trieste rendendole compatibili con l'impianto di rigassificazione.





*Il Ministro dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**Articolo 3**

Le misure di cui agli articoli 1 e 2 debbono essere adottate nel termine di 180 giorni decorrenti dalla notifica del presente decreto.

Il presente provvedimento è comunicato alla Società Gas Natural Rigassificazione Italia S.p.A., al Ministero per i Beni e le Attività Culturali, alla Regione Friuli Venezia Giulia, alla Provincia di Trieste, al Comune di Trieste, all'ARPA Friuli Venezia Giulia, all'ISPRA, all'ASS - Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 Triestina, alla Capitaneria di Porto di Trieste, all'Autorità Portuale di Trieste, al Ministero dell'Interno - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il Friuli Venezia Giulia, al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'ambiente della Repubblica di Slovenia.

Sarà cura della Regione Friuli Venezia Giulia comunicare il presente decreto alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione per la verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e ai pareri della Regione Friuli Venezia Giulia sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e ne sarà data notizia sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla pubblicazione dell'Avviso in Gazzetta Ufficiale.

Roma li

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE  
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO  
E DEL MARE

IL MINISTRO PER I BENI  
E LE ATTIVITÀ CULTURALI

